

## TRIBUTI IUC - saldo 2014

Per la **Tassa sui Rifiuti (TARI)**, il contribuente riceverà a casa la cartella di pagamento. Per le utenze domestiche, l'**acconto è stato calcolato** applicando il 40% delle tariffe Tares 2013, con esclusione della maggiorazione statale sui servizi, con scadenza il **31 maggio e il 30 giugno**.

Il **saldo** del pagamento della TARI, prevede:

- il riconteggio della quota dovuta sulla base delle nuove tariffe deliberate per il 2014
- l'applicazione delle agevolazioni deliberate (es. riduzione ISEE, se dovuta)
- vengono detratti i pagamenti effettuati in acconto

**SCADENZA: 10/12/2014.**

**Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con il modello F24 precompilato**, allegato alla cartella di pagamento.

Per il **Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e l'Imposta Municipale propria (IMU)**, invece, il contribuente dovrà effettuare autonomamente il calcolo.

Dovrebbe aver già versato il 50% del dovuto in **acconto** entro il **16 GIUGNO 2014**. Se così non fosse, deve calcolare il ravvedimento operoso sulla rata d'acconto e versarla congiuntamente al saldo.

il **saldo** IMU e TASI deve essere versato entro il **16 DICEMBRE 2014**

utilizzando:

**per IMU:** Mod. F24 (pagabile presso uffici postali, sportelli bancari oppure on-line se si dispone del servizio di internet banking) o il bollettino postale con conto dedicato (numero di conto corrente **1008857615** intestato a "**Pagamento IMU**", utilizzabile **esclusivamente** per i pagamenti presso le Poste Italiane).

**Per TASI:** Mod. F24 (pagabile presso uffici postali, sportelli bancari oppure on-line se si dispone del servizio di internet banking)

Per effettuare il **calcolo di IMU e TASI** sul nostro **sito internet alla pagina [www.comune.torino.it/tasse/iuc/](http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/)** sono disponibili **informazioni** sui diversi tributi, **esempi di calcolo e specifici simulatori** per il calcolo on-line e la stampa del modello F24 utilizzabile per il pagamento.

**Informazioni:** call center 011/4424857

## **IMU 2014**

**ATTENZIONE:** l'IMU è stata abolita SOLO per abitazioni principali in categoria da A/2 ad A/7 e alcune altre tipologie di immobile.

**RESTA DOVUTA per tutti gli altri immobili:**

- alloggi con utilizzo diverso dall'abitazione principale (es. alloggi affittati a canone libero o convenzionato, alloggi vuoti tenuti a disposizione, alloggi dati in uso gratuito a parente di 1° grado ossia genitore-figlio; figlio-genitore); uffici – **confermate le aliquote del 2013**
- box, negozi, altri fabbricati (es. capannoni industriali) ed aree edificabili, per i quali sono **confermate le aliquote in vigore nel 2013;**
- abitazioni principali **solo se** classificate in categoria **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze e casi evidenziati nella tabella che segue, per i quali **l'aliquota è del 6 per mille** (nel 2013 era del 5,75 per mille).

- Alloggi di posseduti da cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE a titolo di proprietà o usufrutto (regime ordinario dell'imposta: aliquota 10,6 per mille)

La **base imponibile IMU** e le modalità di calcolo non sono variate:

**(rendita catastale \* 1,05) \* moltiplicatore** (160 per alloggi in cat. A esclusi gli A/10, per C/2, C/6 e C/7):

**(Base imponibile \* aliquota)/1000= imposta dovuta (a questa vanno sottratte eventuali detrazioni riportate nella tabella allegata.**

Sul nostro sito internet all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/imu-14/> a breve verrà reso disponibile il simulatore per il calcolo on line e la stampa del modello F24 utilizzabile per il pagamento.

### Aliquote e detrazioni deliberate per il pagamento dell' IMU 2014

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALiquOTA (per mille)	DETRAZIONE (in Euro)
Regime ordinario dell'imposta ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D.	<b>10,60</b> (interamente al Comune)	
Unità abitativa <b>non</b> adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e non ricadente nelle altre categorie sotto elencate.	<b>10,60</b> (interamente al Comune)	
Fabbricato classificato nella categoria catastale D.	<b>10,60</b> (7,6 allo Stato 3,0 al Comune)	
Area fabbricabile.	<b>9,60</b> (interamente al Comune)	
<b>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze</b> (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;</li> <li>• posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</li> <li>• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> <li>• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale del socio assegnatario, residente in Torino, e relative pertinenze ;</li> <li>• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008;</li> <li>• posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata.</li> </ul>	<b>6,00</b> (interamente al Comune)	<b>€200,00</b> (N.B. dall'1/1/2014 non è più prevista detrazione per i figli di età fino a 26 anni)
Unità abitativa posseduta dall'A.T.C o dal C.I.T. ed assegnata dall'A.T.C. a residenti in Torino e relative pertinenze	<b>5,75</b> (interamente al Comune)	<b>€200,00</b>
Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98 art. 2, comma 3 e art. 5 comma 2. (reg. IMU art. 4 comma 1)	<b>5,75</b> (interamente al Comune)	
Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato; Fabbricato di interesse storico o artistico (reg. IMU art. 4 comma 3).	<b>Base imponibile ridotta del 50%</b>	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze (reg. IMU art. 4 comma 5).	<b>7,60</b> (interamente al Comune)	
Terreno agricolo	<b>10,60</b>	

#### CODICI TRIBUTO

Codice Comune	Descrizione	Codice Tributo COMUNE	Codice Tributo STATO
<b>L219</b>	Categoria catastale A/1-A/8-A/9 abitazione principale e relative pertinenze e assimilate	3912	-
<b>L219</b>	Aree fabbricabili	3916	-
<b>L219</b>	Altri fabbricati (esclusi categoria D)	3918	-
<b>L219</b>	Fabbricati in categoria D	3930 (3,0 ‰)	3925 (7,6‰)

## TASI 2014

Il tributo è dovuto per:

- **abitazioni principali** solo se classificate in categoria **A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7** e relative pertinenze;
- **altri casi** indicati nella tabella che segue.

Si precisa che ai fini IMU e TASI per **abitazione principale** si intende quella nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Inoltre sono considerate **pertinenze** esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2 (cantina o soffitta), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie), **nella misura di una sola unità per categoria catastale**.

Sono previste **detrazioni pari a:**

- **30 euro** per ogni figlio di età fino a 26 anni (non compiuti) che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell'immobile come sopra definito. In caso di genitori separati/divorziati, la detrazione spetta per intero al genitore affidatario mentre in caso di affidamento condiviso o congiunto si divide al 50% ciascuno, purché il figlio abbia residenza presso un genitore. E' ammessa la possibilità di attribuire l'intera detrazione a un solo genitore;
- **110 euro** per gli immobili aventi rendita catastale fino a 700 euro – A partire da rendita catastale pari a 700,01 euro la detrazione è pari a ZERO

Il tributo è dovuto anche sui **fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita** fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### Calcolo della TASI

La **base imponibile** TASI è la stessa dell'IMU ossia si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, il moltiplicatore **160** per i fabbricati di cat. A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7.

Alla base imponibile così ottenuta si applicano **le aliquote** deliberate dal Comune a seconda della destinazione d'uso dell'immobile e si sottraggono le eventuali detrazioni.

L'importo ottenuto rappresenta il **totale dovuto per l'anno 2014:**

- il **50%** dell'importo dovrà essere versato in **acconto** (nell'F24 barrare casella "acconto") entro il 16 giugno 2014;
- il restante **50%** dovrà essere versato a **saldo** (nell'F24 barrare casella "saldo") entro il 16 dicembre 2014.

#### **ESEMPIO DI CALCOLO:**

- Abitazione principale in cat. A/3 (proprietà 100% di un coniuge) con rendita catastale di € 633,00, 2 figli di 19 e 22 anni residenti e dimoranti; un box auto cat. C/6 (proprietà 100% del medesimo coniuge) con rendita catastale di € 70,00.

Rendita catastale	Rivalut. 5%	Moltiplicatore 160 = base imponibile	TASI (3,3 per mille)	Detraz.	Detraz. figli	TASI annua	Acconto 16/6	Saldo 16/12
€ 633,00	€ 664,65	€ 106.344,00	€ 350,93	€ 110,00	€ 60,00	€ 180,93		
€ 70,00	€ 73,50	€ 11.760,00	€ 38,81			€ 38,81		
						<b>€ 219,74</b>	€ 110,00	€ 110,00

Sul nostro sito internet all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/tasi/> verranno rese disponibili informazioni sul tributo, esempi di calcolo ed il simulatore per il calcolo on line e la stampa del modello F24 utilizzabile per il pagamento.

Di seguito si allegano:

- la tabella delle aliquote (espresse in "per mille") da applicare per le varie tipologie di immobili;
- la tabella dei codici tributo.

# TASI 2014

## Aliquote e detrazioni

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	DETRAZIONE (in Euro)
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) (*)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;</li> <li>posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>casa coniugale assegnata all'ex-coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> <li>posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> </ul>	<p>3,30 <b>(CODICE TRIBUTO 3958)</b></p>	<p>per R.C.. fino a € 700,00 <b>Detraz. € 110,00</b></p> <p><b>Per tutti €30,00 per ciascun figlio di età fino a 26 anni purché residente e dimorante nell'immobile (**)</b></p>
<p>Unità immobiliari in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.</p>	<p>3,30 <b>(CODICE TRIBUTO 3961)</b></p>	<p>per R.C.. fino a € 700,00 <b>Detraz. € 110,00</b></p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>	<p>1,00 <b>(CODICE TRIBUTO 3961)</b></p>	

**(\*) per i fabbricati di interesse storico/artistico la base imponibile è ridotta del 50%**

**(\*\*)** nel caso di genitori separati/divorziati la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. In caso di affidamento condiviso o congiunto si divide al 50% ciascuno, purché il figlio abbia residenza presso l'uno o l'altro genitore. E' ammessa la possibilità di attribuire l'intera detrazione a uno dei due genitori.

### CODICI TRIBUTO

Codice Comune	Descrizione	Codice Tributo
L219	TASI - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	3958
L219	TASI - ALTRI FABBRICATI	3961